

Roma, 9 settembre 2020

Prot. N. 319/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali

Oggetto: Decreto legge 111/2020 – Lavoro agile e congedi straordinari per i genitori*Care colleghe e cari colleghi,*

vi inviamo in allegato il testo del decreto legge 111/2020 recante “*Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.

L'art. 5 prevede alcune misure di sostegno genitoriale alla luce dei rischi connessi al riavvio delle attività educative e scolastiche e costituisce un primo passo nella direzione da noi auspicata, quella di garantire adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell'esposizione al rischio da Sars-Cov-2 soprattutto per i lavoratori più vulnerabili.

Nel merito l'art. 5 prevede che per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni disposta a seguito di un contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico il genitore, lavoratore dipendente pubblico o privato, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.


Qualora la prestazione sia incompatibile con tale modalità, o comunque in alternativa a questa misura, uno dei genitori può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. In tale ipotesi il congedo straordinario, coperto da contribuzione figurativa, viene retribuito con una indennità pari al 50 per cento della retribuzione in godimento, ad esclusione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati al lavoratore.

Si specifica che per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle predette misure ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può fruire di alcuna di queste misure.

Tali benefici sono riconosciuti per periodi compresi entro il 31 dicembre 2020 nel limite di spesa di 50 milioni di euro. Infine, per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce delle predette misure di sostegno alla genitorialità, viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale

Maurizio Patriccioli
*All'Decreto legge 111/2020*